



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE AMMINISTRATIVO

Servizio Gestione Giuridica del Personale

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 232

DEL 10/07/2014

OGGETTO: Autorizzazione a poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4, comma 2 della legge 53/2000 e di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001 e s.m.i., al dipendente Pisani Giuseppe, nato a Scicli il 20/01/1968.

IL CAPO SETTORE

Premesso che il dipendente a tempo indeterminato Pisani Giuseppe, nato a Scicli il 20/01/1968 ed ivi residente in Via Pisacane, n° 12, in qualità di autista KD, cat. B/1, beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 per Omissis;

Visto il verbale della Commissione A.U.S.L. n. 7 di Ragusa n° 3425 del 15/10/2003 con il quale si concede il beneficio previsto dall'art. 3 della legge 104/92;

Vista la richiesta del dipendente Pisani Giuseppe, prot. n° 16264 del 26/06/2014, con la quale lo stesso chiede la concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito di mesi 2 (due), ai sensi della normativa vigente, con decorrenza dal 14/07/2014 al 13/09/2014, per assistere Omissis;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. N° 151/2001 e s.m.i.;

Atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 53/2000, i dipendenti di datori di lavori pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, della citata legge, un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore ai due anni;

Vista la lettera circolare del 18/02/2010, prot. n° 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricondurre al concetto di "convivenza" tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi;

Accertato che lo stato di "convivenza" risulta dai certificati di residenza rilasciati da questo Comune, riferiti al suddetto lavoratore ed Omissis;

Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 5 Ter del D. Lgs. 151/2001, come introdotto dal D. Lgs. 18/07/2011, n. 119, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 47.351,00;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di concedere il congedo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 dell'08/03/2000 e dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001 e s.m.i., al dipendente a tempo indeterminato Pisani Giuseppe, nato a Scicli il 20/01/1968, in qualità di autista KD, Cat. B/1, con decorrenza dal 14/07/2014 al 13/09/2014, per assistere Omissis;

2. Di erogare al dipendente, per la durata del congedo scaturente dal precedente punto 1., un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, essendo escluse le quote accessorie collegate alla prestazione effettiva. Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece valutabile ai fini dell'Indennità Premio Servizio. I contributi da versare all'I.N.P.D.A.P. dovranno essere commisurati all'indennità percepita. Troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art. 35, D. Lgs. N. 151 del 2001). Il congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
3. Di trasmettere copia della presente al dipendente interessato, al Capo Settore Tecnico, ed ai Servizi Gestione Giuridica ed Economica del Personale.

L'Impiegato Responsabile
(Sig. Alfio Gennaro)

Il Capo Settore
(Avv. Mario Picone)
